



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"

Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei
Sindaci dell'Ambito Territoriale
"Friuli Centrale"

17 APRILE 2020

N. 5 d'ord.

Oggetto: Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 n. 658 – Misure urgenti di solidarietà alimentare – Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento – Seconda fase – Approvazione dei nuovi criteri.

Nell'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di aprile, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" si riunisce in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, con l'intervento dei Sigg.:

Giovanni BARILLARI Assessore del Comune di Udine e Presidente dell'Assemblea, Brunella MICELLI Assessore del Comune di Campoformido, Antonella ORZAN Vice Sindaco del Comune di Martignacco, Adriano PUGNALE Assessore del Comune di Pagnacco, Lucio RIVA Assessore del Comune di Pasian di Prato, Paola GRASSI Assessore del Comune di Pavia di Udine, Francesca SCALON Assessore del Comune di Pozzuolo del Friuli, Andrea ZORZINI Vice Sindaco del Comune di Pradamano, Alessandro SPINELLI Assessore del Comune di Tavagnacco

e con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito dott. Antonio Impagnatiello, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli dei Comuni ai sensi dell'art. 6, commi 8 e ss. della Convenzione istitutiva del SSC.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con cui sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito del "Friuli Centrale" è costituito dai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine;

DATO ATTO che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006;

DATO ATTO che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale "Friuli Centrale" con propria deliberazione n. 25 del 26.11.2019 ha adottato la proposta di convenzione istitutiva del SSC esprimendo nel contempo l'indirizzo di conferire la delega della gestione del Servizio al Comune di Udine, che conseguentemente assumerà la funzione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;

RICHIAMATE le deliberazioni con cui i Consigli Comunali dei Comuni citati hanno provveduto ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 6/2006, la proposta di convenzione;

DATO ATTO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 28 febbraio 2020;

RICHIAMATO l'art. 1 della Convenzione in cui si prevede che i Comuni dell'ambito territoriale del "Friuli Centrale", ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6, esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, tra cui la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto dall'allegato A);

VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo del dipartimento della protezione civile – che, all'art. 2 "Riparto risorse per solidarietà alimentare", stabilisce che vengono assegnate ai Comuni risorse economiche da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, implementate eventualmente da eventuali donazioni, per l'acquisizione di:

- a. di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- b. di generi alimentari o prodotti di prima necessità", precisando al comma 6 che "l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica dal virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

RITENUTO di gestire la misura di che trattasi nella forma associata, ai sensi dell'allegato A, punto 7 "Misure per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo", lett. a. "Integrazioni al reddito "sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito", della suddetta Convenzione, nelle modalità di seguito indicate;

RITENUTO di provvedere all'utilizzo delle risorse ministeriali mediante l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto dei beni indicati nella citata Ordinanza n. 658/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4;

DATO ATTO che nel caso di specie alcuni Comuni afferenti all'Ambito e precisamente i Comuni di Campoformido, Martignacco, Pasiàn di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli hanno manifestato la volontà di agire autonomamente circa le modalità di erogazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza citata, data l'eccezionalità e straordinarietà della misura;

PRESO ATTO della volontà manifestata dalle suddette Amministrazioni, in quanto, sussistendo uno stato di emergenza caratterizzato da circostanze non previste e non prevedibili, va comunque garantita l'adozione di misure straordinarie e improcrastinabili in cui rientra quella oggetto del presente atto;

CONSIDERATO che, al fine della gestione della misura di che trattasi, ogni Comune dell'Ambito beneficiario trasferirà le risorse di propria competenza al Comune di Udine quale Ente Gestore, per consentire la realizzazione della gestione associata della misura, ad eccezione dei Comuni di Campoformido, Martignacco, Pasiàn di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli per i suddetti motivi;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 1° aprile 2020, n. 4 "Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2020 n. 658 – Misure urgenti di solidarietà alimentare – Definizione dei criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento – Approvazione.";

CONSIDERATO che i criteri di accesso approvati con la citata deliberazione escludevano in prima battuta dalla possibilità di accesso al contributo, i nuclei famigliari risultanti:

- beneficiari di ammortizzatori sociali
- titolari di pensioni o altre rendite
- assegnatari e percettori di misure pubbliche di sostegno al reddito;

PRESO ATTO che la citata deliberazione ha previsto che, qualora, dopo i primi trenta giorni dall'erogazione dei buoni, risultassero economie dei fondi di cui alla Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri citata in premessa, l'Assemblea dei Sindaci si riserva di rimodulare i criteri di accesso e/o la quantificazione del contributo;

RILEVATO che nella maggior parte dei Comuni dell'Ambito risultano pervenute poche domande, correlate ai suddetti criteri e pertanto si rileva già la necessità di ampliare i criteri di accesso anche alla luce dell'art. 2, comma 6, della citata Ordinanza Presidenziale;

RITENUTO alla luce dei dati emergenti dopo la prima fase di avvio della misura, di valutare le condizioni necessarie per un ampliamento della platea dei beneficiari, in particolare estendendola anche a coloro che sono beneficiari di ammortizzatori sociali, titolari di pensioni o altre rendite e assegnatari di sostegno pubblico, prevedendo un unico limite di entrate riferito al mese antecedente la domanda per l'accesso;

RITENUTO altresì di escludere dal computo del limite citato le entrate collegate alle situazioni di invalidità (indennità di accompagnamento e/o indennità di frequenza nonché pensione di invalidità);

RITENUTO pertanto necessario ridefinire in modo associato i nuovi criteri per l'accesso alla misura, confermando la quantificazione del relativo contributo, come indicato dall'art. 2, comma 6, dell'Ordinanza, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni;

VISTI i nuovi criteri di accesso e nel mentre di confermare la quantificazione del contributo per nucleo familiare come riportati negli Allegati A e B alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO ancora di far presentare la domanda di accesso mediante la compilazione, sottoscrizione e consegna di apposita istanza di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la misura di che trattasi deve intendersi *una tantum* con i fondi a tale scopo destinati dallo Stato e fino ad esaurimento degli stessi e che l'ordine di ammissione è correlato alla data e ora di arrivo delle domande;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Convenzione, dal Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" dott. Antonio Impagnatiello, e conservato agli atti;

VISTO l'art. 6, comma 2, della Convenzione;

RILEVATO che l'Assemblea dei Sindaci si è tenuta in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020;

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa:

1. di confermare quanto approvato con la deliberazione n. 4 del 01 aprile 2020 in merito alla gestione della misura di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo dipartimento della protezione civile mediante la gestione associata;
2. di confermare che l'utilizzo delle risorse ministeriali viene attuato mediante l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto dei beni indicati nella citata Ordinanza n. 658/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4;
3. di approvare i nuovi criteri di accesso e confermare la quantificazione del contributo per nucleo familiare come dettagliatamente riportati negli Allegati A e B alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
4. di approvare lo schema di istanza per la presentazione della domanda di accesso alla misura, di cui all'Allegato C alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di definire che l'ammissione al beneficio avverrà, sulla base del possesso dei criteri di cui all'Allegato A del punto 3, in ordine cronologico di arrivo;
6. che i criteri di cui alla propria deliberazione del 1° aprile 2020, n. 4 cesseranno alla data del 19 aprile 2020, mentre i criteri di cui al precedente punto 3 della presente deliberazione entreranno in vigore dal 20 aprile 2020;
7. che i Comuni di Pagnacco, Pradamano, Tavagnacco e Udine gestiranno attraverso la gestione associata l'erogazione dei buoni spesa di cui al precedente punto 2.;

8. che i Comuni di Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli gestiranno autonomamente l'erogazione dei buoni spesa di cui al precedente punto 2.;
9. che i Comuni di Pagnacco, Pradamano e Tavagnacco trasferiranno al Comune di Udine quale Ente gestore le somme percepite di cui all'Ordinanza del punto 1., autorizzando lo stesso Ente gestore all'impegno complessivo delle somme di competenza;
10. che a decorrere dal 1° giugno 2020 in caso di economie dei fondi ministeriali ex Ordinanza n. 658/2020, ciascun Comune di cui al punto 8 potrà definire autonomamente e senza il tramite della gestione associata nuovi e diversi criteri in relazione alle caratteristiche socio-economiche del proprio territorio di competenza;
11. di incaricare il Responsabile del SSC all'adozione degli atti necessari per dare esecuzione a quanto deliberato.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

Il Dirigente del SSC
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"
f.to dott. Antonio IMPAGNATIELLO
in qualità di segretario verbalizzante

Il Presidente del SSC
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"
f.to dott. Giovanni BARILLARI